

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 dicembre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttuglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomano, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttuglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiacomano, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 dicembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

D'ALIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza » (4562);

FRANCESCA MARTINI: « Modifica all'articolo 162 del codice civile, in materia di introduzione dei patti prematrimoniali » (4563);

BENVENUTO ed altri: « Modifica all'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di disciplina delle *holding* industriali » (4564);

FONTANINI: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di nomina dei componenti delle commissioni tributarie » (4565);

BUFFO: « Istituzione del " Parco nazionale della memoria e della pace " di Carrara e della Lunigiana » (4566);

LETTIERI: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, in materia di periti assicurativi » (4567).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BORNACIN ed altri: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo » (2725) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Buontempo e Nicotra.

La proposta di legge DI TEODORO: « Disposizioni in materia di determinazione del numero dei notai e attribuzione di alcune funzioni svolte dai notai agli avvocati e ai dottori commercialisti » (4137) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge BOATO ed altri: « Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia » (4237) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amici e Mascia.

La proposta di legge LETTIERI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la regolamentazione del rapporto tra eletti e loro collaboratori » (4314) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giovanni Bianchi, Carbonella, Cima e Pistone.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Modifica all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente la vendita di terreni privi del certificato di destinazione urbanistica » (4353) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà e Villani Miglietta.

La proposta di legge BELLILLO ed altri: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi » (4478) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Albertini, Benvenuto, Crisci e Zanotti.

Adesione di deputati ad una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare LETTIERI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Raffaele Ciriello » (Doc. XXII, n. 14) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Buontempo, Carbonella, Fioroni e Lumia.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione.

II Commissione (Giustizia):

CENTO: « Disposizioni in materia di regolarizzazione dell'occupazione di immobili per finalità sociali e per il recupero del patrimonio edilizio degli enti locali » (4424) *Parere delle Commissioni, I, V, VII, VIII e XII.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 5 dicembre 2003, sentenza n. 350 del 24 novembre-5 dicembre 2003 (doc. VII, n. 376), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera *b*), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante;

alla II Commissione permanente (Giustizia);

con lettera in data 12 dicembre 2003, sentenza n. 353 del 27 novembre-12 dicembre 2003 (doc. VII, n. 378), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali);

alla XII Commissione permanente (Affari sociali);

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

sentenza n. 351 del 24 novembre-5 dicembre 2003 (doc. VII, 377) con la quale dichiara cessata la materia del contendere.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 16 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'8 ottobre 2003, concernente lo stato di attuazione del piano pluriennale per l'archeologia di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 400.

Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 16 dicembre 2003 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'8 ottobre 2003, concernente la gestione nel campo del recupero dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e librari finanziati con quota degli utili erariali provenienti dal gioco del lotto.

Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 15 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000 (doc. XXVII, n. 10).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera in data 15 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 2002 (doc. XCVII, n. 3).

Questo documento sarà, stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 16 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2002 dai seguenti enti:

Stazione zoologica « A Dohrn »;

Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris »;

Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi »;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Istituto nazionale di fisica nucleare;

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS).

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

un decreto in data 28 novembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

dodici decreti in data 3 ottobre 2003, due decreti in data 14 ottobre 2003, due decreti in data 15 ottobre 2003, due decreti in data 20 ottobre 2003, e sei decreti

in data 28 ottobre 2003 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

un decreto in data 17 novembre 2003, tre decreti in data 20 novembre 2003 e un decreto in data 21 novembre 2003 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 14 aprile 2003 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 25 novembre 2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 21 novembre 2003, un decreto in data 24 novembre 2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 16 dicembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di attività cinematografica, deliberato dal Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10 della legge delega 6 luglio 2002, n. 137 recante « Delega per il

riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

Questo documento è stato trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 2512 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) (APPROVATO DAL SENATO) (4489)

(A.C. 4489 — Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a finalizzare l'aumento di un milione di euro all'anno per gli anni 2004, 2005, 2006, disposto nella tabella C, ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - ricerca scientifica - cap. 8922), per l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K²-Cnr, da erogarsi attraverso il Cnr, per il potenziamento delle attività di ricerca, il conseguente adeguamento tecnologico e funzionamento del laboratorio osservatorio Piramide, e la partecipazione ai programmi di ricerca e monitoraggio ambientale internazionali promossi dalle agenzie delle Nazioni unite.

9/4489/1. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Marras, Vitali, Zanetta, Scherini.

La Camera,

premesso che:

nell'autunno 2000 centinaia di studenti di tutte le università del Paese furono esclusi dai corsi universitari a numero chiuso;

a seguito di ricorso, il Tar competente emise ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi all'iscrizione ai corsi prescelti di medicina e chirurgia e di odontoiatria;

alcune università (Chieti e Bologna) recepirono il provvedimento iscrivendo con riserva;

altre hanno definitivamente iscritto gli studenti con delibera del relativo Senato accademico (Padova, la Sapienza di Roma, Trieste);

altre, invece, non hanno ammesso né alla frequenza né agli esami per cui sono stati costretti a frequentare facoltà affini o ad abbandonare gli studi;

è moralmente e costituzionalmente iniqua tale disparità di trattamento in costanza di medesimi presupposti e condizioni;

l'esiguo numero di studenti interessati ripartiti per facoltà, ammontano a poche unità, non stravolgendo così l'andamento delle lezioni;

le condizioni e la sanatoria/regolarizzazione non sono, come è dimostrato negli anni successivi, più ripetibili;

il provvedimento di regolarizzazione invocato non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che siano considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni e che siano validi

ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi;

9/4489/2. Germanà, Brusco.

La Camera,

premesso che:

la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e successive integrazioni e aggiornamenti all'articolo 7 prevede che:

ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

il comma 2 dello stesso articolo di legge prevede che il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano

realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale;

tale articolo è stato completamente disatteso e che le popolazioni residenti nelle aree protette hanno profondamente creduto nell'applicazione di tale importante norma per l'accettazione del regime relativo alla istituzione delle aree protette;

soprattutto nel mezzogiorno le aree protette insistono su territori in ritardo di sviluppo e marginali e che allo stato la normativa vigente non ha mai provveduto a trovare forme di incentivo e sostegno per le attività imprenditoriali e produttive di cui ai settori su menzionati;

in queste aree insistono piccoli e piccolissimi comuni che registrano forti fenomeni di spopolamento;

tali fenomeni sono sempre più accentuati dalla lentezza delle procedure di attuazione degli investimenti delle aree protette che pure svolgono un importante ruolo di recupero d'identità e sviluppo di iniziative produttive sostenibili;

tali aree svolgono un importante ruolo per il paese sia per la funzione di tutela del patrimonio di biodiversità naturale e culturale che custodiscono che di presidio territoriale necessario al contenimento di fenomeni di abbandono e degrado ambientale altrettanto costosi per la collettività;

il su richiamato articolo 7 della legge 394 del 1991 aveva lo scopo di compensare sia i vincoli che gli abitanti di queste aree sopportano che il loro ruolo di presidio ambientale, culturale e territoriale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche normative volte a prevedere che:

a) in applicazione dell'articolo 7 della legge 394 del 1991, la concessione ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive delle aree protette nazionali, nei settori di cui all'articolo 7 della legge 394 del 1991, fatte salve le limitazioni settoriali e im-

ste dalla Commissione europea, che un credito di imposta nella misura massima prevista in applicazione della regola « *de minimis* » di cui alla comunicazione 6 marzo 1996, della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e che ad esso siano cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della citata comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90 mila euro nel triennio di applicazione del credito d'imposta;

b) siano esclusi dal beneficio del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) il citato credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) il credito d'imposta spetti a condizione che:

1) la domanda di avvio di attività sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2004;

2) sia contemporaneamente avviata l'iscrizione presso il Registro Emas ai sensi della vigente normativa.

a redigere, a decorrere dall'anno 2004, entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario, un apposito elenco dei soggetti residenti nelle aree protette che hanno usufruito, nel corso dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta.

a presentare altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del credito, con particolare riferimento alla valutazione dei benefici ambientali conseguiti nonché alla competitività del sistema dei soggetti interessati.

9/4489/3. Brusco, Germanà.

La Camera,

premesso che

in molti casi le amministrazioni locali e le regioni investono cifre cospicue su immobili di interesse artistico o storico appartenenti al demanio dello Stato, spesso degradati e fatiscenti, al fine di restaurare e recuperare tali beni e poterli utilizzare per lo svolgimento di attività culturali utili alla collettività;

le amministrazioni locali e le regioni sono spesso interessati ad acquistare tali beni ma incontrano intralci e divieti nell'iter di alienazione, nonostante il parere favorevole delle sovrintendenze;

gli investimenti e gli interventi degli enti locali e delle regioni sui beni demaniali statali, di interesse storico e artistico, sono spesso vitali ai fini della riqualificazione e valorizzazione di tali beni che altrimenti graverebbero sul bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché i beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico e privi di reddito, siano trasferiti gratuitamente al demanio delle Regioni, delle province o dei comuni, su specifica richiesta dell'amministrazione interessata, da presentare all'Agenzia del Demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l'amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler ú vestire risorse del proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni.

9/4489/4. Gibelli, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

premesso che:

le spese annue sostenute dalle università per la corresponsione al personale

docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro rimangono da tempo a totale carico del loro bilancio;

il carico finanziario sui bilanci universitari, che così si è accumulato e si incrementa anno dopo anno, ha posto e porrà sempre più gli atenei in gravi difficoltà finanziarie;

impegna il Governo

in sede di approvazione della legge finanziaria 2004, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere il rimborso alle università, anche parzialmente ma stabilmente, i costi derivanti dagli incrementi stipendiali del personale in servizio ed idoneo nelle valutazioni comparative entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2003, dovuti a leggi o contratti nazionali indipendenti dalle decisioni gestionali degli atenei.

9/4489/5. Mauro.

La Camera,

premessi che:

l'attuale quadro normativo e finanziario non consente alle Università di procedere ad assunzioni per far fronte al *turn over* dei docenti e dei ricercatori, né mette a disposizione degli atenei le risorse umane necessarie per l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici,

il sistema università, ed il ministero, non possono nel complesso aumentare la spesa da destinare agli stipendi dei docenti, ma nel contempo le precedenti forme di mobilità collegate al meccanismo di assegnazione dei FFO, hanno esaurito la loro azione, ed in quanto le limitate risorse per le assunzioni in deroga non consentono, allo stato di procedere alle assunzioni dei docenti vincitori ed idonei dei concorsi completati nel corso del 2002 e del 2003,

l'unica ipotesi che consenta al sistema delle università e del MIUR di non aumentare la spesa complessiva ed anzi di rispettare il vincolo del 90 per cento della spesa complessiva per ateneo da destinare alle risorse umane ed anche quello di procedere ad una progressiva riduzione degli organici pari all'1 per cento è quella di ridistribuire il personale docente e ricercatore fra gli atenei;

impegna il Governo

ad attuare le iniziative necessarie per attivare un sistema di mobilità interna fra gli atenei del personale docente e ricercatore.

9/4489/6. Milanese, Lenna, Tarantino, Leccisi, Gioacchino Alfano, Sardelli, Fallica, Parodi, Nuvoli, Saponara, Paniz, Santori, Cossiga, Lavagnini.

La Camera,

premessi che:

la conoscenza della legge 119 del 2003 articolo 10 comma 2;

impegna il Governo

a nominare un commissario straordinario che potrà avvalersi di uno o più sub commissari entro il 30 gennaio 2004, allo scopo di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge n. 119 del 2003, da parte dei diversi soggetti che ne hanno responsabilità (regioni, AGEA, A.P., province autonome, nonché gli orfani di controllo del MIPAF e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti) anche allo scopo di riferire rispetto al fenomeno del latte non contabilizzato e sulle sanzioni riguardanti i primi acquirenti.

9/4489/7. Romele, Scherini.

La Camera,

premesso che:

la Sardegna è l'unica regione d'Italia che non è dotata delle infrastrutture e degli impianti necessari per l'utilizzazione del gas metano;

la metanizzazione della Sardegna è prevista dall'intesa di programma tra Stato e regione del 21 aprile 1999;

nelle more della definizione del progetto relativo al trasporto del metano verso l'isola, è opportuno allestire la relativa rete di distribuzione interna, che potrà essere utilizzata una volta risolto il problema del trasporto o anche utilizzando temporaneamente gas diversi dal metano;

impegna il Governo

ad assumere, con le opportune intese con la regione, le iniziative e gli atti necessari per la progettazione e l'esecuzione della rete di distribuzione del gas metano in Sardegna e a reperire le risorse necessarie.

9/4489/8. Maurandi, Cabras, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Santino Adamo Loddo, Soro, Marras.

La Camera,

premesso che:

le misure per garantire la continuità territoriale per la Sardegna relative al trasporto delle merci, previste dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 sono rimaste finora inattuato;

la piena realizzazione della continuità territoriale rappresenta un elemento cruciale per garantire alle imprese dislocate in Sardegna parità di condizioni rispetto a quelle dislocate nel resto del paese;

impegna il Governo

a garantire la piena attuazione, con le opportune intese con la regione, della continuità territoriale per la Sardegna per quanto riguarda il trasporto delle merci e a reperire le risorse necessarie a decorrere dall'anno 2004.

9/4489/9. Carboni, Maurandi, Cabras, Ladu, Tonino Loddo, Santino Adamo Loddo, Soro.

La Camera,

premesso che:

le pensioni, sia pubbliche che private, debbono considerarsi, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, retribuzioni differite nel tempo e che, pertanto, debbono mantenere un potere d'acquisto che non si discosti eccessivamente da quello degli stipendi e salari correnti;

essendo le pensioni escluse dalle trattative per i rinnovi (sia aziendali che nazionali) dei contratti di lavoro, vengono a perdere ogni anno qualcosa come il 4 - 5 per cento del loro potere d'acquisto e, pertanto, a dieci anni dall'andata in quiescenza, il trattamento economico dei pensionati si riduce di circa il 50 per cento;

tale fenomeno viola principi morali e costituzionali e richiede pertanto un immediato intervento dell'Esecutivo;

impegna il Governo

ad assumere periodicamente i provvedimenti e le iniziative necessari per impedire che le pensioni perdano il loro potere d'acquisto e finiscano per assumere un valore puramente assistenziale se non, addirittura, simbolico.

9/4489/10. Fiori, Biondi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per il 2004 contiene, come di consueto ormai da diversi anni, delle disposizioni volte a limitare fortemente le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mitigando tale limitazione con misure volte a consentire deroghe ed a prorogare le graduatorie dei concorsi già espletati;

per alcune amministrazioni, di cui viene riconosciuta la situazione strategica, vengono previste ulteriori disposizioni di favore: è il caso del ministero della giustizia, che viene autorizzato non soltanto a proseguire fino a tutto il 2004 i rapporti di lavoro instaurati con personale a tempo determinato, bensì anche ad avvalersi di ulteriore personale a tempo determinato per le esigenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

già il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si era preoccupato di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo, all'articolo 24, comma 1-*bis*, la possibilità di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione;

tale disposizione costituisce una sorta di norma speciale rispetto al regime generale previsto per ciascun esercizio finanziario dalle leggi finanziarie, inserendosi nella medesima ottica di limitare il più possibile i concorsi, ricorrendo allo scorrimento di graduatorie già aperte, i cui termini di validità sono peraltro prorogati di anno in anno dalle leggi finanziarie stesse, cui non fa eccezione il disegno di legge in esame;

impegna il Governo

a dare attuazione armonicamente al combinato disposto delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria per il 2004

e dal citato articolo 24, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 341 del 2000, provvedendo alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale tramite l'utilizzazione delle graduatorie di merito per tutto il periodo di loro validità, tenuto conto che per l'attingimento delle graduatorie di merito devono essere periodicamente individuati tutti i posti comunque vacanti nella carriera dirigenziale, comprensivi delle eventuali nuove disponibilità e che dalla metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo.

9/4489/11. Saponara.

La Camera,

premessi che:

la situazione attuale trae origine dalla decisione assunta nel settembre del 1996 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, liberalizzando la gestione del servizio di soccorso stradale sulla rete autostradale, attribuito fino ad allora all'ACI in via esclusiva, ha reso necessario un riassetto organizzativo ed un ridimensionamento della società — allora denominata ACI Servizio soccorso stradale S.p.A. —, con il collocamento in mobilità di personale dipendente della società stessa;

in considerazione della peculiarità della situazione e dei connessi risvolti sociali, si intervenne allora, nell'ambito della legge finanziaria 1999, con una norma che autorizzò l'ACI all'assunzione diretta del personale coinvolto nelle procedure di mobilità;

la riassunzione di tale personale presso l'ACI intende realizzare l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali, riproponendo l'esperienza di autorizzare l'ACI all'assunzione diretta, a domanda, del personale della società di soccorso

stradale coinvolto nelle procedure di mobilità;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non avrebbe a suo carico alcun onere, in quanto i costi per il personale riassorbito dall'ACI sarebbero interamente a carico del bilancio dell'Ente. Risparmio che, a fronte di 108 licenziamenti notificati alla data del 16 ottobre 2003 risulta quantificabile complessivamente in circa 2.200.000 euro;

la riassunzione di detto personale presso l'ACI è, inoltre, compatibile con la dotazione organica dell'ente, che ridefinita annualmente, nel rispetto dei vincoli disposti dalle recenti leggi finanziarie e da ultimo rideterminata in base ai criteri definiti dall'articolo 34 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), risulta attualmente pari a n. 3577 unità di personale non dirigenziale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate alla riassunzione presso l'ACI Italia le unità lavorative ancora in mobilità dell'ACI Global, per evitare che le spese relative alle indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991 debbano essere sostenute dallo Stato, e per risolvere la disperata situazione di codesto personale.

9/4489/**12**. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

il personale che presta attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1988, n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da

presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dell'articolo 19 del regolamento previsto all'articolo 8 comma 4;

le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sono approvate con decreto del ministero per la funzione pubblica di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e con il ministero dell'ambiente e tutela del territorio;

le disposizioni di cui ai precedenti punti sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra utilizzato presso le Agenzie regionali per la protezione ambientale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad impiegare i posti vacanti ai sensi delle leggi menzionate in premessa.

9/4489/**13**. Antonio Russo, Perrotta.

La Camera,

premesso che:

il comma 22 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, prevede la rivalutazione pari al trecento per cento dei canoni di concessione

d'uso tra i quali sembrano poter essere ricompresi anche i canoni demaniali marittimi;

un aumento di tali dimensioni dei canoni demaniali marittimi arrecherà un durissimo colpo al settore del turismo in grado di mettere in discussione la stessa sopravvivenza di molte aziende del settore con evidenti conseguenze negative in termini di perdita di posti di lavoro e quindi di peggioramento dell'intero sistema economico-produttivo;

gli effetti negativi si ripercuoterebbero anche su tutte quelle altre attività turistiche che insistono sul demanio e quindi sull'utenza finale in termini di elevati aumenti del costo dei servizi;

impegna il Governo

a predisporre tutte le necessarie iniziative normative finalizzate ad escludere da tale aumento del trecento per cento i canoni demaniali marittimi, la cui eventuale ragionevole rivalutazione potrebbe più opportunamente essere effettuata attraverso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 21 del medesimo articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

9/4489/14. Oricchio.

La Camera,

premessi che:

il design italiano da oltre 50 anni svolge uno straordinario ruolo per il Paese sia nell'affermazione nel mondo di una sua immagine moderna e avanzata sia in termini economici per il decisivo apporto alle quote di export italiano, rappresenta la punta innovativa avanzata del made in Italy;

la sua storia più che cinquantennale, iniziata sul finire degli anni quaranta, in stretta connessione con le esigenze della ricostruzione, si è poi sviluppata negli anni del miracolo economico e in quelli successivi durante i quali ha fortemente interagito con l'affermazione della tipica struttura industriale non fordista del nostro paese;

nel corso degli anni '80 e '90 il design italiano, parallelamente alla sua straordinaria affermazione nel mondo, si è radicato in tutto il territorio del Paese, dal nord al sud;

attraverso la connessione tra formidabili apporti progettuali (i «grandi maestri») provenienti dal contesto professionale e le straordinarie capacità manifatturiere congenite al nostro sistema produttivo, nel corso della sua storia il design italiano ha realizzato una molteplicità di prodotti affermatasi in tutto il mondo per le loro caratteristiche di innovazione, di qualità e di eccellenza capace di coniugare, in una sintesi originale universalmente riconosciuta, tecnologia ed estetica;

nell'attuale situazione di forte incremento della competizione tra i sistemi paese che la globalizzazione comporta, l'esperienza e i prodotti del Design Italiano rimangono più che mai, e diffusamente, fondamentali punti di riferimento;

l'ulteriore valorizzazione e la difesa di un tale patrimonio rappresentano perciò istanza di primaria importanza per il Paese, non più procrastinabile nel tempo;

l'esigenza di un museo del design italiano, nonché la realizzazione di centri di esposizioni permanenti delle sue produzioni, deve trovare spazio nella destinazione di risorse che dovranno mirare ad una concentrazione degli investimenti, tale però da non compromettere un'equa distribuzione sul territorio nazionale (Roma,

Milano, Napoli, Palermo), coerente con il ruolo nazionale che sostiene il design italiano;

nella destinazione delle risorse non potrà non essere considerato il ruolo di Milano come luogo storico da cui si è inizialmente formato e consolidato il design italiano, e nel cui intorno sono tuttora collocate i contenitori di significative iniziative sviluppatesi nel corso degli anni (Collezione del Compasso d'Oro dell'Adi presso il Clac di Cantù; Musei delle imprese - Alessi, AlfaRomeo, Kartell, Prada, ecc; Raccolta di Prodotti presso la Triennale di Milano; Raccolta di prodotti presso il Politecnico di Milano; ecc.);le quattro città menzionate sono sedi delle nuove facoltà per il disegno industriale la cui costituzione, se pure avvenuta in tempi recenti (nel corso del 2004 si compirà il primo decennio per quelle di Milano e di Roma), ha dato vita, proprio per la stretta connessione con il contesto del design italiano, ad esperienze universitarie tra le più avanzate del mondo (tra queste va anche ricordata la Scuola mediterranea del design di Reggio Calabria);in considerazione delle conclusioni cui è giunto il recente primo incontro nazionale con il design, tenutosi a Roma il 7/8 novembre, sotto l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, cui hanno partecipato oltre 450 qualificati operatori del settore;

impegna il Governo

ad utilizzare le risorse a disposizione coinvolgendo le associazioni rappresentative del *design* italiano (Adi Associazione per il disegno industriale, Cnad Consiglio nazionale delle associazioni del design, Cundi Comitato universitario nazionale disegno industriale), al fine di dare vita al museo del design italiano, che potrà articolarsi su più sedi espositive permanenti, a cominciare dalle città di Milano e di Roma.

9/4489/15. Quartiani, Duilio, Mantini, Capitelli, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

la legge 30 dicembre 2002, n. 295 è finalizzata alla totale armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle forze armate con quello delle forze di polizia e dell'arma dei carabinieri;

la predetta disposizione legislativa ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, agli ufficiali delle forze armate che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o 25 anni dalla nomina a sottotenente venga attribuito il trattamento economico rispettivamente del colonnello e del generale di brigata, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 nei confronti degli ufficiali e dei funzionari delle forze di polizia;

in sede di esame parlamentare del provvedimento legislativo in argomento è stato, tra l'altro, previsto (articolo 3 della predetta legge) che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provveda ad accertare e comunicare l'esaurimento degli stanziamenti annuali. Nel caso si verificasse un'insufficienza dei fondi stanziati, i benefici della legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo solo per il personale che ha maturato il diritto in data successiva al predetto decreto interministeriale;

il provvedimento in questione non prevede la sospensione dei trattamenti già maturati in data precedente al citato decreto interministeriale;

la stessa legge n. 295 del 2002 indica le procedure da adottare per supplire ad eventuali deficienze degli stanziamenti; risulterebbe che gli enti amministrativi della difesa, su precisa disposizione della direzione generale del personale militare, abbiano pagato nei primi mesi del 2003 solo gli emolumenti relativi al 2002, sospendendo il trattamento per il 2003;